



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di *DOSSOBUONO*

Sito della scuola: www.icdossobuono.gov.it

Via Dei Mille, 10 - 37062 DOSSOBUONO di VILLAFRANCA (VR)
tel. 045/513138-8617120 - fax 045/513474 - mail vric86700t@istruzione.it - P.E.C. vric86700t@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80023480231 - Cod. Mecc. VRIC86700T -

Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi-Montalcini" - Dossobuono
Scuola Primaria "V. Locchi" Dossobuono
Scuola Primaria "Don C. Calabria" Alpo
Scuola Primaria "G. Zanella" Rizza

Via Dei Mille, 10 - tel. 045513138 - fax 045513474
Viale Europa 32 - tel. 045513754
Via Saluzzo - tel/fax 045513756
Strada La Rizza - tel/fax 0458547013

Dossobuono, 11 marzo 2019
Circolare n. 195 PERMANENTE

Al personale Docente e A.T.A.

LORO SEDI

Al sito istituzionale www.icdossobuono.edu.it

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

Si pubblica la presente per doverosa informazione circa le disposizioni in vigore relative alla disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro nella scuola.

La disciplina è contenuta:

- a) all'art. 53 del Dlgs n. 165, e per la specificità dei docenti del comparto scuola trova la sua principale fonte nel D. Legislativo 297/94 art. 508;
- b) Nel CCNL 29/11/2007 all'articolo 35 per i docenti e all'articolo 57 per il personale ATA.

Tali norme trovano fondamento nel dovere di esclusività dei pubblici impiegati contenuto nell'art. 98 della Costituzione. Come recentemente riassunto nella nota dell'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto del 9 settembre 2015, Prot.n.11228, si fa presente che tutto il personale **PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE** del Dirigente Scolastico può:

- 1) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio (art. 508 comma 15 T.U. d.lgs 297/94);
- 2) svolgere lavori **occasionali e saltuari** in qualche modo retribuiti purché vi sia la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente assorbente ed intenso (art. 53 del d.lgs 165/2001);
- 3) può prestare la propria collaborazione ad altra scuola (artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2009).
- 4) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito purché sussistano le condizioni richiamate nel punto 2.

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che tutti i dipendenti della scuola sono invitati a presentare richiesta all'occorrenza, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge. Tale richiesta va rinnovata di anno in anno.

Si ricorda che lo svolgimento di attività incompatibili prevedono sanzioni fino a costituire giusta causa di licenziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Solieri